



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 295/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
GTV AUDIOVISIVI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “GARI TV”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 37,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177
E NELL’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 10/2018-PROC. 68/18/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n. 19, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lazio;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0069698 del giorno 2 agosto 2018 il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all’istruttoria svolta nei confronti della società GTV Audiovisivi S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Gari TV*”, da cui si evince che:

- in data 4 maggio 2018, con nota prot. n. RT.493/18, inviata via PEC alla Società GTV Audiovisivi S.r.l., il CO.RE.COM. Lazio richiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Gari TV*” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 1° aprile 2018 e le ore 24:00 del 30 aprile 2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e fra le ore 00:00 del 16 aprile 2018 alle ore 24:00 del 22 aprile 2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;
- in data 16 maggio 2018, con nota prot. n. RT. 535/18, perveniva presso il CO.RE.COM. Lazio n. 1 *hard disk* contenente le registrazioni richieste;
- dalle risultanze dell’attività di monitoraggio - effettuata dall’Osservatorio di Pavia c/o Cares S.r.l. e acquisite al prot. CO.RE.COM. n. RT/653/18 del 2 luglio 2018 - si rilevava la non riconoscibilità del messaggio pubblicitario “*Dj Academy*” trasmesso, senza alcuna segnalazione se non un breve nero, nel corso del programma “*Cucinoone*” nei seguenti giorni:
 - 16 aprile 2018 dalle ore 14:59:05 alle ore 14:59:56;
 - 16 aprile 2018 dalle ore 19:00:54 alle ore 19:01:44;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 17 aprile 2018 dalle ore 18:19:37 alle ore 18:20:27;
- 20 aprile 2018 dalle ore 14:57:37 alle ore 14:58:24;
- nel corso del programma “*Cucinoone*”, in data 20 aprile, dalle ore 14:54:39 alle ore 14:57:33, veniva inquadrata più volte in primo piano l’etichetta di una bottiglia di vino “*Le Maddalene*”, cantina Bolla, senza alcuna segnalazione ottica e/o acustica;
- con atto cont. n. 10 anno 2018 del 13 luglio 2018 - notificato in pari data - il CO.RE.COM. Lazio accertava la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e contestava alla società GTV Audiovisivi S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso messaggi pubblicitari non opportunamente segnalati all’interno del programma intitolato “*Cucinoone*” nei giorni 16, 17 e 20 aprile 2018.

2. Deduzioni della società

La società GTV Audiovisivi S.r.l., a seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 10/18, ha fatto pervenire i propri scritti difensivi dai quali si evince che:

- il programma “*Cucinoone*” è trasmesso a titolo gratuito dall’emittente “*Gari TV*”;
- in merito alla presunta violazione riguardante lo spot “*Dj Academy*” trasmesso nei giorni 16,17 e 20 aprile 2018, la società precisa che la scritta “pubblicità”, presente sul file originale, è stata oscurata, per un errore tecnico, dal logo dell’emittente. La società, inoltre, assicura di aver già adottato misure per evitare in futuro il ripetersi di tali errori ed ha provveduto ad istruire tutti i tecnici di messa in onda a prestare più attenzione ai file “*in bassa frequenza e a calcolare la presenza del logo dell’emittente apposto dall’alta frequenza*”. La società precisa che nonostante la scritta “pubblicità” risulti oscurata dalla presenza del logo dell’emittente, lo spot “*Dj Academy*” è comunque ben identificabile come spot perché inserito alla fine del programma dopo i saluti del conduttore. L’emittente precisa, inoltre, di non aver ottenuto alcun beneficio di natura economica dalla trasmissione di detto spot essendo lo stesso trasmesso a titolo gratuito ed all’interno di un programma non autoprodotta. Infine, non sono stati in nessun caso superati i limiti di affollamento pubblicitario;
- in merito alla presunta violazione del 20 aprile 2018, inerente alla rubrica dei vini mandata in onda nel corso del programma “*Cucinoone*”, la società fa presente che le inquadrature dell’etichetta e della bottiglia contestate sono strettamente funzionali ad esigenze di montaggio, infatti in tale rubrica è presente una *sommelier* che illustra e recensisce i vini oggetto della puntata. Nel parlare delle qualità organolettiche del prodotto, risulta, secondo la società, essenziale inserire nel montaggio l’elemento vino, “*illustrandolo dall’apertura della bottiglia, al bicchiere per l’assaggio e infine alla bottiglia stessa*”. La società dichiara, inoltre, che nonostante vengano trasmesse immagini del vino, non è mai evidenziato in modo esplicito il logo della cantina o il nome del vino stesso e pertanto non può essere classificata come pubblicità occulta;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la società chiede infine di essere audita per poter illustrare più approfonditamente le proprie memorie giustificative.

Il giorno 23 luglio 2018 alle ore 15:00 presso la sede del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Lazio si è svolta l'audizione inerente alla contestazione n. 10/18 del 13 luglio 2018. Nel corso dell'audizione la società rappresentata dal sig. Cappè, delegato dal rappresentante legale della società, ha confermato quanto riportato nelle memorie difensive ribadendo che le inquadrature della bottiglia e della cantina oggetto di contestazione sono strettamente funzionali alle esigenze di montaggio, e limitate ad una durata di pochi secondi, del tutto insufficienti per poter qualificare le immagini come "pubblicità occulta". In merito alla trasmissione dello *spot* "Dj Academy", la società consegna, su chiavetta USB, un filmato originale dello *spot* in questione in cui è presente la scritta "pubblicità" confermando che si tratta dello stesso spot in replica anche nelle altre giornate. Ciò dimostrerebbe quanto ribadito nelle memorie dalla società, ovvero che nello spot trasmesso, per mero errore tecnico, la scritta pubblicità è stata oscurata dal logo dell'emittente. Ribadendo ulteriormente di aver già posto in essere tutte le misure per evitare in futuro il ripetersi di tali errori, la società chiede, al termine dell'audizione, l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di sanzione nei confronti della società GTV Audiovisivi S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Gari TV" per la presunta violazione, nella giornata del 20 aprile 2018, delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 358/01/CSP per la trasmissione di una comunicazione commerciale audiovisiva, non riconoscibile come tale, mandata in onda senza alcuna segnalazione ottica, relativa ad una bottiglia di vino "Le Maddalene". Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lazio. L'etichetta della bottiglia in questione, infatti, contrariamente a quanto dichiarato dall'emittente, è chiaramente riconoscibile dalle immagini mandate in onda ad evidente scopo promozionale. Contrariamente a quanto eccepito dalla parte, si è stimolato l'acquisto del prodotto stesso mediante la sua esibizione, sia attraverso inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sul prodotto, sia attraverso il ricorso ad un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi, solo apparentemente volti alla mera conoscenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto. Questa Autorità ravvisa, tuttavia, gli estremi per procedere alla irrogazione della sanzione anche con riferimento alla trasmissione dello *spot* "Dj Academy". Infatti, la circostanza per la quale, per mero errore tecnico, tale spot sia stato mandato in onda senza la scritta "pubblicità", oscurata dalla presenza del logo dell'emittente, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la pubblicità sia adeguatamente segnalata e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

resa riconoscibile con mezzi ottici o acustici o spaziali . Non rileva quanto affermato dalla società, ovvero che *“lo spot Dj Academy è comunque ben identificabile come spot perché inserito alla fine del programma dopo i saluti del conduttore”*; a tal proposito, infatti, occorre sottolineare che lo spot è trasmesso prima della sigla conclusiva del programma. Considerata la natura obiettiva degli illeciti commessi, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata. L'ulteriore video consegnato dalla società in sede di audizione in cui si riscontra la presenza dello stesso spot contrassegnato da adeguata segnalazione, non può che dimostrare l'impegno della società nel porre in essere azioni finalizzate ad evitare in futuro il ripetersi di siffatte violazioni, ma non appare sufficientemente idoneo ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione comunque verificatasi. In conclusione, dalla documentazione versata in atti, pur in assenza dell'acquisizione della prova del rapporto di committenza, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che la società GTV Audiovisivi sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Gari TV”* sono state mandate in onda comunicazioni commerciali audiovisive non chiaramente riconoscibili come tali e distinguibili nettamente dal resto della programmazione televisiva mediante l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, in particolare, attraverso l'inserimento sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, della scritta *“pubblicità”* nel corso della trasmissioni oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, *«le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrenta-



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione degli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose, tuttavia ha posto in essere azioni finalizzate ad evitare il ripetersi in futuro delle violazioni verificatesi.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società GTV Audiovisivi S.r.l. che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda frazionata nel tempo di diverse comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva (n. 3) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società GTV Audiovisivi S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Gari TV", con sede in Pomezia (RM), Via Laurentina Km 27.150, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 295/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 295/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi